



## **COMUNE DI ASSEMINI** *Città Metropolitana Cagliari*

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Verbale n. 10 del 12 giugno 2025

Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno duemila venticinque in modalità videoconferenza si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 26.02.2025 nelle persone di:

- Dott.ssa Maria Carmela Sirigu – Presidente
- Dott. Franco Pinna– Componente
- Dott. Romolo Salis – Componente

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **PREMESSO**

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.09.2019 l'Ente ha affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'attività di riscossione coattiva, tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali certe liquide ed esigibili alla data del 31.12.2018;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.07.2021 l'Ente ha affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'attività di riscossione spontanea delle entrate

tributarie e patrimoniali dell'Ente, per anni tre dalla sottoscrizione della convenzione avvenuta in data 26.06.2022;

- che la suddetta convenzione risulta in scadenza al 26.06.2025;
- che con la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 09/06/2025 l'Ente rinnovare il servizio di Riscossione spontanea delle entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate Riscossione e stipulare la relativa convenzione per anni tre dalla sottoscrizione della stessa.

#### DATO ATTO CHE

- con nota prot. n. 18883 del 06/06/2025, l'Agenzia Entrate-Riscossione ha trasmesso la bozza di convenzione allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;
- il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1 dicembre 2016, n. 225 che dispone:
  1. all'art. 1, comma 1 *“A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione. [...]”*
  2. all'art. 1, comma 3 *“Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti”.*
  3. all'art. 2 comma 2 *“A decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie”.*

PRESO ATTO CHE

- il Comune, previa adozione di apposita deliberazione, può quindi avvalersi o continuare ad avvalersi, per la riscossione delle proprie entrate;
- tale affidamento diretto di funzioni pubbliche è fondato su una disposizione di legge precettiva e non soggiace, pertanto, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici) né, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;
- che l'Ente lamenta la difficoltà ad organizzare e gestire direttamente, in tutto o in parte, le attività di riscossione attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all'interno dell'Ente, stante la persistente carenza di organico non superabile nel breve periodo;

VISTI

- il Dlgs. 267/2000,
- il parere di regolarità tecnica e contabile apposto sulla proposta di deliberazione in oggetto;

Tutto ciò premesso, considerato e visto il Collegio dei Revisori,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di Deliberazione di C.C n. 55 del 09/06/2025 avente ad oggetto “*Affidamento della riscossione spontanea delle entrate tributarie comunali all'Agenzia delle Entrate riscossione*”

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu (Presidente)

---

Dott. Romolo Salis  
(Componente)

---

Dott. Franco Pinna  
(Componente)

---